



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28/03/2017

Divenuta esecutiva il 28/03/2017

INDICE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI	7
ART.1 Oggetto	7
ART.2 Principi generali e finalità	7
ART.3 Funzioni e obiettivi	8
ART.4 Destinatari	8
ART.5 Interventi e Prestazioni	9
ART.6 Modalità di gestione dei servizi	9
PARTE SECONDA – MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI	10
ITER (tabella)	11
ART.7 Accesso ai servizi e disposizioni procedurali	12
ART.8 Presentazione della domanda di valutazione per l'accesso alle prestazioni e ai servizi	12
ART.9 Iter amministrativo	13
ART.10 Valutazione dello stato di bisogno	13
ART.11 Definizione del progetto sociale	14
ART.12 Ammissione alla prestazione	15
ART.13 Ricorsi	15
ART.14 Coinvolgimento dei familiari	15
ART.15 Valutazione della situazione economica	15

ART.16 <i>Verifica e controllo delle DSU</i>	16
---	-----------

PARTE TERZA –INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICI **16**

ART.17 <i>Finalità degli interventi economici</i>	16
--	-----------

ART.18 <i>Persone aventi diritto a interventi di sostegno economico</i>	17
--	-----------

ART.19 <i>Erogazione contributi economici straordinari</i>	17
---	-----------

ART.20 <i>Persone tenute agli alimenti</i>	18
---	-----------

ART.21 <i>Persone obbligate al mantenimento</i>	18
--	-----------

PARTE QUARTA –AGEVOLAZIONE SUL COSTO DEI SERVIZI **19**

ART.22 <i>Compartecipazione al costo delle prestazioni e dei servizi erogati dal Comune</i>	19
--	-----------

ART.23 <i>Calcolo della tariffa</i>	19
--	-----------

ART.24 <i>Competenze della Giunta Comunale</i>	20
---	-----------

ART.25 <i>Attività esecutiva di recupero</i>	21
---	-----------

ART.26 <i>Sospensione ed interruzione dei servizi</i>	21
--	-----------

ART.27 <i>Decadenza dall'utilizzo dei servizi</i>	21
--	-----------

ART.28 <i>Servizi in forma associata</i>	22
---	-----------

ART.29 <i>Pubblicità del Regolamento</i>	22
---	-----------

ART.30 <i>Decorrenza</i>	22
---------------------------------	-----------

ART.31 <i>Accesso agli atti</i>	22
--	-----------

ART.32 <i>Norme finali</i>	22
-----------------------------------	-----------

ART.33 <i>Entrata in vigore</i>	23
--	-----------

SEZIONE A – INTERVENTI A FAVORE DELLA CITTADINANZA

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	25
---------------------------------------	-----------

SEGRETERIATO SOCIALE	25
-----------------------------	-----------

SEZIONE B – INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

<i>CONTRIBUTO ECONOMICO</i> _____	26
-----------------------------------	-----------

SEZIONE C – INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' E PERSONE ANZIANE

<i>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI / DISABILI</i> _____	27
<i>SERVIZIO PASTI A DOMICILIO</i> _____	28
<i>INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI</i> _____	28
<i>INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI</i> _____	29
<i>INSERIMENTO IN STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI PER DISABILI</i> _____	31
<i>SERVIZIO TRASPORTO DISABILI</i> _____	32
<i>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM E DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE DEI DISABILI NELLA SCUOLA</i> _____	33

SEZIONE D – INTERVENTI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE

<i>SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE MINORI</i> _____	34
<i>INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI</i> _____	34
<i>AFFIDO FAMILIARE</i> _____	35
<i>SPAZIO NEUTRO ED INCONTRI PROTETTI</i> _____	35
<i>ASILO NIDO</i> _____	36
<i>SERVIZI INTEGRATIVI</i> _____	36
<i>Allegato A – scheda segretariato</i> _____	38
<i>Allegato B – patto di collaborazione</i> _____	41

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale
- D.P.R. 616/77 Art. 22 e Art. 23
- Regio Decreto 1404/1934 Art. 25
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Codice civile
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
- art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59"
- D.Lgs 286/98 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa"
- D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio - sanitarie"
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 - 2003"
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122

- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”
- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 “Diritto allo studio – Norme di attuazione”
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”, art. 4 comma 3 come modificato dalla L.R. 19/2013
- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012 e 19/2013
- DGR 829 del 25/10/2013 “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini”
- DGR n. X/ 3230 del 6 marzo 2015 “Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013
- Accordi di Programma per l'attuazione del Piano di Zona
- Statuto del Comune di Induno Olona
- Regolamenti del Comune di Induno Olona

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento definisce i principi generali, le finalità, le funzioni e gli obiettivi cui si conforma il sistema dei servizi alla persona del Comune di Induno Olona; disciplina altresì i requisiti generali di accesso e di ammissione alle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie assicurate dal Comune, nonché i criteri che guidano l'erogazione delle stesse. Regola inoltre le modalità di compartecipazione ai costi dei servizi da parte della cittadinanza, in attuazione degli articoli 9, 10, 11 dello Statuto Comunale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento possono essere integrate da disposizioni contenute in altri Regolamenti, specificamente definiti per disciplinare aspetti particolari dell'accesso a servizi e interventi sociali.
3. Nella determinazione delle forme e modalità di sostegno, il Comune assume, in quanto direttamente applicabili, i principi enunciati nella Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 26.04.2006, SEC (2006) 516, "Attuazione del programma di Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea".

ART. 2

Principi generali e finalità

1. Il sistema dei servizi alla persona si conforma ai principi di universalità, equità e imparzialità, nonché di sussidiarietà e adeguatezza, al fine di garantire il rispetto della dignità e dell'autodeterminazione della persona, tutelando altresì il diritto di riservatezza.
2. In attuazione del principio di sussidiarietà, il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali capace di integrare il servizio pubblico con le attività delle organizzazioni non profit, del volontariato e delle famiglie.
3. E' garantita la parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazioni. I comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori si attengono a tali principi.

ART. 3

Funzioni e obiettivi

1. Il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, gli anziani, le persone disabili, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di servizio sociale per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Gli obiettivi sopraelencati saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare riguardo ai cittadini più deboli e meno autonomi, secondo regole di equità e partecipazione alla spesa commisurate alla situazione di ciascuno.

ART. 4

Destinatari

1. Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente regolamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio:

- a) i cittadini italiani residenti nel Comune di Induno Olona;
- b) i cittadini dell'Unione Europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- c) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i minori stranieri apolidi, i richiedenti protezione, i profughi, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286 s.m.i

(testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero) e comunque tutti che coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale. Sono sempre garantite la tutela della maternità e della gravidanza, nonché la tutela delle condizioni sociali e di salute dei minori.

d) I cittadini domiciliati o occasionalmente presenti e non residenti nel Comune di Induno Olona, qualora si verifichi un'indifferibile necessità sociale. In questo specifico caso di assistenza prestata l'interessato è tenuto a pagare l'intero costo dei servizi erogati e, qualora questi ne fosse impossibilitato, il Comune, nei limiti di legge e secondo quanto stabilito dalla LR 3/2008 e successive modifiche, può attivarsi per la rivalsa dei costi sostenuti nei confronti dei Comuni di residenza.

Accedono in modo prioritario ai servizi le persone che si trovano in condizioni di povertà (reddito ISEE inferiore al minimo vitale) e le persone del tutto o in parte incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.

Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito in modo conforme alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario, sia il rappresentante legale dello stesso.

ART. 5

Interventi e Prestazioni

1. Il Comune attiva servizi e prestazioni sociali finalizzate al superamento di situazioni di bisogno per facilitare l'integrazione sociale, nel rispetto del principio di pari dignità sociale.

2. Per prestazioni sociali si intendono (ai sensi dell'art. 128 dlgs 112/98 e dell'art. 1 e 2 L. 328/2000) tutte le attività atte all'erogazione di servizi gratuiti e a pagamento o di prestazioni economiche finalizzate a rimuovere o superare le situazioni di bisogno, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale o sanitario o in sede di amministrazione della giustizia.

3. Tra i servizi e le prestazioni erogabili disciplinate dal presente regolamento vengono considerati prioritari quelli che soddisfano i bisogni primari della persona. A tutti i cittadini viene garantito il Servizio di Segretariato Sociale quale livello essenziale di assistenza.

ART. 6

Modalità di gestione dei servizi

1. All'offerta dei servizi provvede il Comune attraverso le possibili seguenti modalità di gestione:

a) in forma diretta

b) mediante esternalizzazione

c) mediante coinvolgimento di organismi no profit di utilità sociale, fondazioni, enti di

patronato, associazioni di volontariato e altri soggetti, anche attraverso la predisposizione di appositi accordi e convenzioni.

2. In riferimento al principio di sussidiarietà e, laddove possibile, il Comune predilige la modalità di gestione di cui al punto c) del presente articolo.

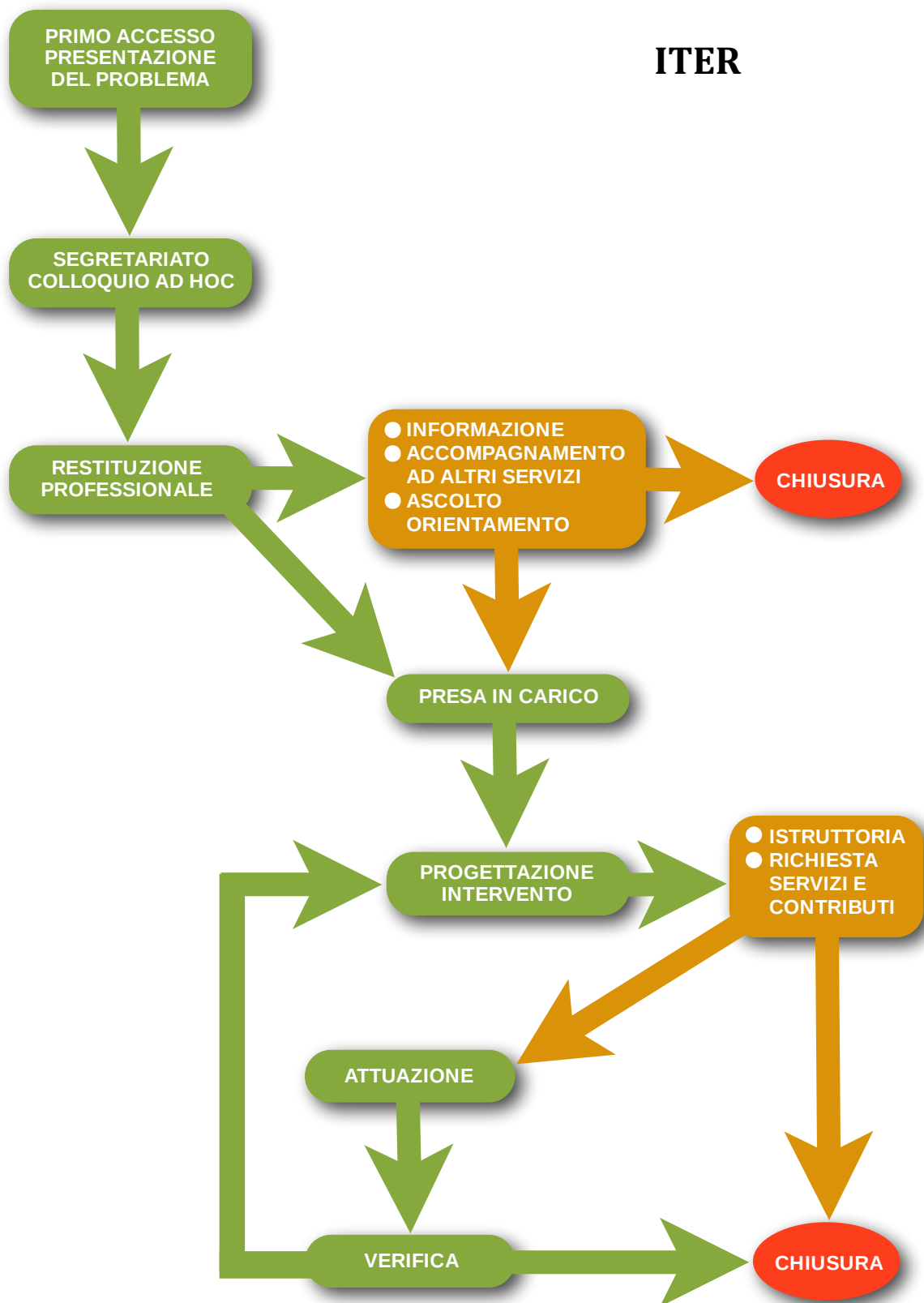
PARTE SECONDA

MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

La porta unica di accesso alle prestazioni sociali erogate dal Comune è l'Istruttoria da parte dell'assistente sociale.

Per i nuovi casi, l'accesso al servizio sociale comunale è rappresentato dal SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE che orienta ed informa il cittadino all'interno della rete socio-sanitaria di offerta dei servizi e relative modalità di accesso; offre inoltre un ascolto competente, finalizzato all'analisi dei bisogni della cittadinanza in vista della predisposizione e gestione di progetto di aiuto individualizzati.

ITER



ART. 7

Accesso ai servizi e disposizioni procedurali

1. Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie devono essere messe in grado di poter accedere ai servizi stessi attraverso un'adeguata informazione. Il presente regolamento specifica per ogni servizio la modalità di attuazione degli interventi prevedendone i destinatari, l'accesso, l'ammissione, esenzione e/o contribuzione, tenendo conto dell'I.S.E.E. e/o di un eventuale Progetto di Assistenza Individuale.

Per la valutazione di accesso ai servizi il richiedente o chi ne fa le veci presenta apposita istanza che deve essere protocollata.

2. L'istruttoria tecnico professionale è orientata a valutare lo stato di bisogno del richiedente in relazione al sistema dei servizi complessivamente disponibili, in modo che sia assicurata la capacità di far fronte, in ogni momento, alle situazioni di maggiore gravità e agli interventi in emergenza. Nei casi ritenuti indifferibili dal Servizio Sociale, questo può agire indipendentemente dall'iter amministrativo disciplinato dal presente Regolamento, a tutela dei bisogni primari della persona, fermo restando a posteriori la regolarizzazione della procedura a carico della persona assistita.

3. La domanda per la valutazione all'accesso agli interventi e ai servizi sociali di cui al presente Regolamento può avvenire:

- su richiesta del diretto interessato;
- su richiesta da parte di un componente della famiglia, del convivente *more uxorio*¹ in caso di incapacità a provvedere a se stesso, del legale rappresentante del beneficiario;
- per disposizione dell'Autorità giudiziaria;
- l'attivazione d'ufficio di un provvedimento ritenuto a tutela esclusiva dell'interessato è comunque possibile.

La disciplina dei procedimenti amministrativi relativi all'ammissione di persone ai servizi sociali è regolata dalle norme della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, integrata dalle disposizioni delle leggi regionali in materia di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, nonché dalle disposizioni del presente regolamento e di altri regolamenti specifici inerenti l'ammissione a servizi o interventi sociali, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

ART. 8

Presentazione della domanda di valutazione per l'accesso alle prestazioni e ai servizi

Ai fini della semplificazione amministrativa e per facilitare l'accesso al sistema dei servizi, il Comune assume un unico modello di domanda disponibile presso gli uffici (Allegato A).

1. Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni socio assistenziali prende avvio con la presentazione dell'istanza di valutazione al Comune, predisposta su apposita modulistica, da parte dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 7; il Comune rilascia attestazione di avvenuta ricezione e comunica per iscritto all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento.

2. Le richieste vanno corredate dalle informazioni, dai dati e dalla documentazione necessaria alla valutazione del caso; tale documentazione può, nei limiti e con le modalità

¹Secondo il costume (mōre) matrimoniale (uxōrio)"

stabiliti dalle leggi dello Stato, essere sostituita da autodichiarazioni.

3. La domanda deve essere corredata da un'autorizzazione all'uso dei dati personali del richiedente ai sensi della L. 196/03. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale garantire la tutela della riservatezza delle informazioni che riguardano la persona o il nucleo familiare preso in carico, conformemente a quanto prevede la normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

4. Nella domanda il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

5. Nella domanda il richiedente si deve impegnare a comunicare eventuali mutamenti delle condizioni familiari, sociali ed economiche che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alle prestazioni o ai servizi agevolati.

6. I servizi provvedono ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente, nel rispetto della privacy. Qualora necessario, le/gli assistenti sociali possono adottare gli strumenti propri della professione, ivi comprese le visite domiciliari, e redigere una relazione di valutazione.

7. Nella definizione del progetto individualizzato o sociale e relativa quantificazione economica, si tiene conto della presenza di una rete sociale e familiare di sostegno che viene supportata al fine di favorire l'autonomia del soggetto. Obiettivo del Servizio Sociale è favorire, laddove possibile, la permanenza al domicilio del soggetto.

ART. 9

Iter Amministrativo

1. Le istanze pervenute sono trasmesse dall'ufficio responsabile dell'istruttoria all'ufficio protocollo, che le rimanda all'ufficio servizi sociali.

2. La domanda è istruita dal dipendente responsabile del procedimento, al fine di:

- informare ed indirizzare il richiedente relativamente all'utilizzo dei servizi territoriali e dei benefici previsti dalla normativa regionale e nazionale;
- proporre eventuali contributi o l'attivazione di servizi e misure atti a rispondere alla domanda portata dal cittadino;
- avviare l'iter valutativo per la presa in carico della situazione e giungere alla predisposizione del progetto sociale.

A seguito dell'istruttoria di cui sopra, l'ufficio competente dovrà provvedere, entro 30 giorni, alla comunicazione della decisione assunta in merito alla richiesta:

- in caso di accoglimento, l'ufficio competente ne indicherà le prestazioni, la durata e gli strumenti di verifica relativi al progetto;
- in caso di diniego, l'ufficio competente dovrà indicare il diniego e le motivazioni sottese al rifiuto.

ART. 10

Valutazione dello stato di bisogno

1. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

Per stato di bisogno si intende la sussistenza di almeno una di queste condizioni:

- a) Incapacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- b) Svantaggio personale a fronte di una rete sociale non sufficientemente supportiva;
- c) Insufficienza del reddito per fronteggiare le esigenze primarie;
- d) Presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano interventi o prestazioni.

2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi del Comune o di altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- b) la situazione familiare e personale;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia (degli obbligati ai sensi dell'art. 433 Codice Civile);
- g) la capacità di assumere decisioni e di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale che elabora il progetto sociale nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili.

ART. 11

Definizione del progetto sociale

1) A seguito della valutazione dello stato di bisogno, l'assistente sociale responsabile del caso definisce un progetto sociale, come previsto dall'art. 14 della L.328/00.

2) Il progetto dovrà individuare gli interventi necessari per affrontare le problematiche che la situazione presenta, delineando gli obiettivi da raggiungere, fissando tempi e modalità di realizzazione e verifica degli stessi.

3) Il progetto viene condiviso con la persona interessata e/o con il suo rappresentante legale e deve indicare:

- a) – impegni della persona e/o del suo rappresentante legale, compresa la quota di contribuzione eventualmente dovuta;
- b) – misura di sostegno messa in atto dai servizi sociali (attivazione servizio – prestazioni economiche - altro);
- c) – tempi e modalità di erogazione/fruizione;
- d) – autorizzazione all'utilizzo dei servizi.

d) Il progetto prevede verifiche periodiche programmatiche che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

e) In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del relativo patto di collaborazione (*Allegato B*) da parte del servizio sociale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste dal progetto medesimo.

ART. 12

Ammissione alla prestazione

1) Gli interventi previsti nel progetto sono assicurati ai richiedenti da prestazioni rese direttamente dal Comune, dai servizi accreditati o convenzionati con il Comune o con l'Ufficio di Piano di Arcisate.

2) L'ammissione alle prestazioni può essere immediata o prevedere l'inserimento in lista d'attesa. Nell'ultimo caso è data al richiedente tempestiva informazione.

3) I/le richiedenti riceveranno formale comunicazione relativa all'ammissione alla prestazione e alla quota di contribuzione, se dovuta, prima dell'inizio dell'erogazione delle prestazioni.

ART. 13

Ricorsi

1. Il/la richiedente può opporre alle decisioni di cui all'art. 12 entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 14

Coinvolgimento dei familiari

1. Previa condivisione con la persona a cui si riferisce il progetto sociale la rete affettiva – parentale è contattata dall'Assistente Sociale allo scopo di accertare un coinvolgimento nel progetto.

2. Le iniziative volontarie sia di sostegno e cura da parte della rete affettivo – parentale, sia quelle di compartecipazione alla spesa per il pagamento dei servizi richiesti (qualora non previste dalla normativa vigente), vengono tenute in considerazione dal Comune e ricomprese nel progetto individuale e/o nella valutazione economica.

ART. 15

Valutazione della situazione economica

1. Ai fini della valutazione della condizione di bisogno, la capacità economica delle persone si misura sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come disciplinato dal DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni. L'ISEE viene utilizzato:

a) per fissare, in relazione all'accesso agevolato a determinate tipologie di prestazioni, il limite massimo di capacità economica del beneficiario;

b) per fissare i livelli di contribuzione al costo del servizio posti a carico dell'utente ed eventuali esenzioni.

2. Chi richiede la prestazione sociale agevolata, deve comunicare tempestivamente la mutata composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche (in aumento o diminuzione), e comunque ogni anno, deve aggiornare la certificazione ISEE per consentire all'Ufficio Sociale la corretta valutazione della situazione, entro 30 giorni dall'avvenuto mutamento del nucleo familiare. La mancata comunicazione comporta il decadimento di ogni agevolazione economica relativa alla prestazione.

3. A fronte di mutamenti tali da determinare un impatto sulla situazione economica del nucleo, e cioè alle condizioni sancite dall'art. 9 DPCM 159/2013, la persona che richiede l'intervento sociale può chiedere il calcolo dell'ISEE corrente. Tali dichiarazioni mantengono invariata la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, a parità di condizioni, e comunque per un massimo di sei mesi.

4. Per l'eventuale sospensione di benefici conseguenti a cambiamenti migliorativi della condizione reddituale del nucleo, la variazione decorre dall'inizio del mese successivo al verificarsi della variazione reddituale, anche a fronte di omessa dichiarazione.

ART.16

Verifica e controllo delle DSU

1) Il Comune controlla, a campione o per casi dubbi, la veridicità dei dati contenuti nelle DSU² presentate secondo la vigente normativa, anche attraverso il collegamento diretto con i dati detenuti dalle altre Amministrazioni Pubbliche.

2) Qualora, nel corso dei controlli fossero rilevati errori e/o imprecisioni sanabili, i soggetti interessati sono invitati ad integrare la dichiarazione entro il termine di 15 giorni. Nel caso di ritardo, il Comune si riserva la possibilità di interrompere l'erogazione del beneficio in questione.

3) I controlli effettuati dal Comune sulle autocertificazioni sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

PARTE TERZA

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICI

ART.17

Finalità degli interventi economici

Gli interventi di sostegno economico, erogati nei limiti delle risorse disponibili, sono garantiti al fine di ridurre o eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, che

² Dichiarazione Sostitutiva Unica

impediscono alle persone e ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali.

ART. 18

Persone aventi diritto a interventi di sostegno economico

a) 1) Come disposto dall'art. 6 co. 2 della L.R. n. 3/2008, accedono in modo prioritario agli interventi di sostegno economico le persone in queste condizioni:

- di povertà o con reddito insufficiente, accertato tramite l'attestazione ISEE.

Viene data particolare attenzione a nuclei familiari al cui interno sono presenti minorenni;

- di totale/parziale incapacità a provvedere a se stessi o di esposizione a rischio di emarginazione, purché in situazioni di emergenza socio-assistenziale;
- di sottoposizione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi assistenziali;

b) 2) Il servizio sociale comunale, prima di procedere al riconoscimento di un intervento di sostegno economico, sollecita un'azione da parte dei parenti tenuti/obbligati al mantenimento, previo consenso della persona interessata, in ossequio al disposto art. 433 Codice Civile.

c) 3) Possono essere erogati riconoscimenti economici a favore di persone con progetti di accompagnamento all'inserimento nel mondo del lavoro. Gli importi da attribuire e la loro erogazione sono approvati dalla Giunta Comunale viste le disposizioni di legge regionale in materia (DGR 829 del 25/10/2013).

ART. 19

Erogazione contributi economici straordinari

1) Le persone, che si trovano nelle condizioni previste dal precedente art. 18, possono presentare istanza al Servizio Sociale comunale per ottenere un contributo economico straordinario per sopraggiunte difficoltà economiche a fronte di spese impreviste e comunque per il soddisfacimento di bisogni primari.

2) L'erogazione di contributi economici è presa in considerazione dal Servizio Sociale solo nel caso in cui non sia possibile ovviare alla difficoltà economica offrendo altra prestazione di servizi. L'erogazione del contributo economico straordinario è subordinato all'accettazione del progetto di servizio sociale a favore del richiedente il beneficio.

3) Il contributo economico costituisce solo una parte del progetto complessivo, il quale deve anche indicare:

- finalità
- durata e modalità di erogazione
- procedure di verifica, in itinere e al termine, dell'efficacia dell'intervento.

4) A fronte di assistenza economica, le persone maggiorenni e idonee al lavoro, possono essere chiamate a svolgere – compatibilmente con la propria situazione sociale e di salute - attività utili alla comunità, indicate dal Servizio Sociale, nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro.

5) La non accettazione da parte del richiedente del progetto sociale di aiuto può determinare il diniego della concessione del contributo economico ovvero la sua cessazione.

6) Ogni nucleo familiare può beneficiare di interventi economici straordinari per un massimo di 2.400,00 euro annui, in relazione alla valutazione allo stato del bisogno come definito

dall'art. 10 del presente regolamento e al conseguente progetto sociale. In casi particolari e documentati, la Giunta Comunale può decidere di aumentare la soglia massima.

Art. 20

Persone tenute agli alimenti

- 1) Le persone obbligate agli alimenti sono quelle indicate dall'art. 433 ss. del Codice Civile.
- 2) L'azione alimentare giudiziale è proponibile solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
- 3) Il Comune, quanto all'informazione relativa alla predetta azione, può aiutare la persona che ha diritto agli alimenti ad intraprendere un'azione legale nei confronti degli obbligati, in modo che vengano attuati i dispositivi di legge.
- 4) I Servizi Sociali del Comune devono informare i familiari sul dovere di solidarietà parentale sancito dalla Costituzione.

ART. 21

Persone obbligate al mantenimento

- 1) L'obbligo di mantenimento previsto a carico del coniuge nei confronti dell'altro e a carico dei genitori nei confronti dei figli risponde al vincolo di solidarietà familiare che lega i membri della famiglia.
- 2) A differenza degli alimenti, gli obblighi di mantenimento caratterizzano il normale svolgimento dei rapporti della famiglia nucleare, non presuppongono una situazione di bisogno (intesa come capacità di provvedere alle fondamentali esigenze di vita) e devono essere assolti a prescindere da ogni formalità e richiesta, salvo il caso di separazione personale.
- 3) I genitori sono tenuti al mantenimento dei figli fino a quando non siano in grado di provvedere a se stessi e quindi anche oltre la maggiore età. L'obbligo di mantenimento persiste anche a fronte di limitazione o di una pronuncia che stabilisca il decadimento della potestà genitoriale (Art. 147 C.C. e art. 25 del rdl 1404/1934). L'obbligo di mantenimento può essere adempiuto anche fuori dalla casa familiare.
- 4) Il Comune, quanto all'informazione relativa alla predetta azione, può aiutare la persona che ha diritto al mantenimento ad intraprendere un'azione legale nei confronti degli obbligati in modo che vengano attuati i dispositivi di legge.

PARTE QUARTA

AGEVOLAZIONE SUL COSTO DEI SERVIZI

ART.22

Compartecipazione al costo delle prestazioni e dei servizi erogati dal Comune

1. I servizi a tariffa agevolata sono quelli erogati direttamente dal Comune. Il costo dei singoli servizi è in capo alla persona. Qualora la stessa ravveda la necessità di richiedere una quota agevolata in base alla propria situazione economica, può presentare Dichiarazione Sostitutiva Unica attestante ISEE come da normativa vigente, secondo quanto stabilito dall'art. 15 del presente Regolamento. Anche agli/alle utenti dei servizi gestiti ed erogati dal Piano di Zona è richiesta una compartecipazione alle spese del servizio.
2. La Dichiarazione ISEE deve essere presentata anteriormente all'attivazione del singolo servizio. In casi di urgenza e necessità, il servizio sociale può valutare un'attivazione immediata del servizio con ricevimento della dichiarazione ISEE a posteriori, fermo restando l'attribuzione della tariffa agevolata a partire dalla data di attivazione del servizio.
3. Fatti salvi i casi di gratuità, chiunque usufruisca delle prestazioni socio assistenziali è tenuto - secondo le normative vigenti - a sostenerne per intero o parzialmente il costo. Il diretto interessato o chi agisce per esso, sottoscrive per accettazione un documento attestante la ripartizione degli oneri relativi. Il sistema tariffario del Comune, definito in coerenza con le normative nazionali e regionali, è articolato in modo da consentire alla persona assistita ed ai suoi familiari di preservare condizioni di vita adeguate.
4. In caso di reiterato inadempimento all'obbligo di pagamento della propria quota di compartecipazione, il Comune provvede alla sospensione del servizio erogato, sempre che ciò non rappresenti un pericolo per la salute o la dignità del minore e/o personale del diretto interessato. Restano in ogni caso impregiudicate per il Comune tutte le azioni a tutela del soddisfacimento del diritto di credito nei confronti del diretto interessato. In assenza di presentazione di attestazione ISEE da parte del soggetto interessato o da chi lo rappresenta, lo stesso è tenuto al pagamento della tariffa massima.

ART.23

Calcolo della tariffa

1. La quota di partecipazione a carico dell'utente è calcolata sulla base del valore ISEE determinato secondo le modalità indicate all'art. 15.

E' prevista una soglia ISEE al di sotto della quale l'interessato risulta esente (ISEE iniziale). Tale soglia è determinata dalla Giunta in ragione dei servizi erogati.

E' prevista una soglia ISEE massima oltre la quale l'interessato deve sostenere l'intero costo del servizio (ISEE finale). Tale soglia è determinata dalla Giunta in ragione dei servizi erogati.

2. Per coloro che presentano un ISEE compreso tra la soglia di esenzione e la soglia ISEE

massima di accesso, la misura della quota di compartecipazione viene individuata secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}}$$

3. Per i servizi già attivi e continuativi, l'ISEE deve essere presentato entro i primi 15 giorni del mese di marzo di ogni anno con i redditi riferiti all'anno solare precedente e il Comune ne terrà conto ai fini della determinazione delle tariffe a carico dell'utente, fatti salvi eventuali mutamenti sostanziali della situazione economico patrimoniale che dovranno essere tempestivamente comunicati; per i servizi di nuova attivazione si terrà conto dell'ISEE presentato al momento dell'avvio degli stessi e il Comune ne terrà conto ai fini della determinazione della tariffa a carico dell'utente sino alla naturale scadenza della Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU.

4. Alle fattispecie di cui sopra, sono ammesse eccezioni per casi di particolare gravità segnalati dal Servizio Sociale (Art. 24 punto f) comma 1).

ART. 24

Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è chiamata a:

1) Definire annualmente o qualora lo ritenga opportuno, la soglia minima e massima per l'accesso facilitato ai servizi/prestazioni (ISEE iniziale e ISEE finale) al fine di determinare le agevolazioni da corrispondere per i differenti servizi disciplinati dal presente regolamento, coerentemente con le scelte di programmazione economica e sociale dell'Amministrazione Comunale.

2) Definire la tariffa/contribuzione massima per ogni singolo servizio da applicare, nonché l'eventuale gratuità delle prestazioni o l'applicabilità di eventuali tariffe fisse.

3) Definire il periodo di validità delle tariffe applicate per ogni singolo servizio e/o prestazione.

4) Autorizzare, in situazione di gravissima condizione di fragilità socio-culturale del richiedente attestata dal Servizio Sociale, l'attivazione dei servizi anche in assenza di ISEE, con la riserva da parte dell'Ufficio Servizi Sociali di attivare tutte le soluzioni giuridiche possibili al fine di pervenire alla predisposizione della documentazione necessaria per l'elaborazione dell'ISEE.

5) Definire, in casi eccezionali di particolare gravità segnalati dal servizio sociale, l'erogazione e l'entità di contributi economici anche a soggetti e/o nuclei familiari anche in deroga al presente regolamento.

6) Rideterminare l'entità del contributo per affidi famigliari di minori anche in relazione ad esigenze specifiche delle singole situazioni.

7) Definire, in caso di richiesta, la quota di compartecipazione a carico del Comune per la spesa di ricovero presso strutture residenziali di anziani e disabili, la capacità economica del soggetto interessato, calcolata sulla base dell'ISEE vigente, nel sostenere i costi stabiliti in applicazione dei criteri di cui all'art. 23 del presente regolamento.

ART. 25

Attività esecutiva di recupero

1) Nel caso in cui la persona e/o la famiglia assistita del servizio non provveda al pagamento della propria quota di compartecipazione al costo, il Comune procederà in prima istanza con l'invio di un sollecito bonario di pagamento.

2) Trascorsi 30 giorni senza che la persona abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, il Comune procederà ad emettere ingiunzione di pagamento e successiva emissione del ruolo e si proporrà all'utente la rateizzazione della quota di partecipazione al costo (vedi Regolamento di concessione di rateizzazione di pagamento applicabile ai debiti di natura tributaria).

3) I Servizi Sociali, nel caso in cui non sussistessero condizioni di grave pregiudizio, interromperanno l'erogazione del servizio con un preavviso di 10 giorni. All'utente verrà data comunicazione tramite A.R..

ART. 26

Sospensione ed interruzione dei servizi

1) I servizi e gli interventi erogati secondo quanto indicato nel presente Regolamento possono essere motivatamente sospesi sia a seguito di richiesta scritta presentata dall'utenza, sia per ragioni di interesse pubblico valutate discrezionalmente dal Comune.

2) Nel provvedimento di sospensione, qualora disposto dal Comune, vengono indicati i relativi tempi sospensivi.

ART.27

Decadenza dall'utilizzo dei servizi

1) La decadenza dall'utilizzo dei servizi è disposta dal Comune nel momento in cui vengono meno le condizioni o le situazioni che hanno determinato l'erogazione.

2) La decadenza può essere predisposta anche nei seguenti casi:

- mancata contribuzione da parte dell'utente al pagamento della quota dovuta;
- mancato utilizzo del servizio, senza adeguata motivazione, per un periodo di tempo continuativo superiore ad un mese, salvo quanto disposto da specifici regolamenti o criteri;
- reiterato non rispetto delle regole di funzionamento del servizio.

La decadenza dall'utilizzo del servizio viene comunicata, tramite raccomandata A/R, dal Comune al destinatario, con riferimento alle motivazioni che l'hanno determinata.

ART. 28

Servizi in forma associata

1. I servizi gestiti in forma associata tra i Comuni appartenenti al Piano di Zona del Distretto di Arcisate – Comunità montana del Piambello sono regolamentati con appositi atti emanati dallo stesso.
2. La compartecipazione degli utenti al costo dei servizi gestiti dall'ufficio di piano di Arcisate viene proposta dall'Assemblea dei Sindaci e approvata dalla Giunta comunale.

ART. 29

Pubblicità del Regolamento

1. Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento mediante:
 - pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune, nelle modalità e forme previste ai sensi di legge;
 - deposito presso l'Ufficio servizi Sociali del Comune, presso il quale i cittadini possono prenderne visione.

ART. 30

Decorrenza

1. Fermo restando che l'applicazione del presente regolamento deve essere subordinata e conforme alle vigenti norme di contabilità, in sede di prima applicazione la decorrenza del presente regolamento verrà stabilita dalla Giunta Comunale unitamente alla definizione delle soglie ISEE di cui all'art. 24 e delle tariffe da applicarsi ai singoli servizi e prestazioni.

ART. 31

Accesso agli atti

Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

ART. 32

Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, così come per tutte le procedure non disciplinate, saranno osservate le norme di legge vigenti in materia.

2. Si intendono abrogati tutti i regolamenti comunali che contrastano con quanto normato dal presente Regolamento.

ART. 33

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 8 giorni consecutivi, comma 8 del vigente Statuto comunale, munito degli estremi della deliberazione d'approvazione.

DESCRIZIONE DEI SINGOLI SERVIZI E PRESTAZIONI

SEZIONE A – Interventi a favore della cittadinanza

Scheda Servizio Sociale Professionale

Scheda Segretariato Sociale

SEZIONE B – Interventi di sostegno economico

Scheda Contributo economico

Scheda Contributi per l'affido familiare

SEZIONE C – Interventi a favore di persone con disabilità e persone anziane

Scheda Servizio di Assistenza domiciliare anziani / disabili

Scheda Servizio Pasti al domicilio

Scheda Inserimento in strutture residenziali anziani

Scheda Inserimento in strutture residenziali disabili

Scheda Inserimento in strutture semi-residenziali disabili

Scheda Servizi di trasporto per disabili

Scheda Servizio assistenza *ad personam* e supporto alla comunicazione dei disabili nella scuola

SEZIONE D – Interventi a favore di minori e famiglie

Scheda Servizio educativo domiciliare minori

Scheda Inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali per minori

Scheda Affidamento familiare minori

Scheda Spazio neutro ed incontri protetti

Scheda Asilo Nido

Scheda Servizi Integrativi

SEZIONE A – INTERVENTI A FAVORE DELLA CITTADINANZA

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Descrizione del Servizio (cos'è)

Il Servizio Sociale Professionale contribuisce al benessere e al superamento di situazioni di bisogno o di disagio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e di ogni aggregazione sociale del territorio.

La figura professionale che esercita il Servizio Sociale Professionale è quella dell'Assistente Sociale.

L'Assistente Sociale mette al centro della propria attività professionale la persona, la sua storia, il suo benessere ed i suoi problemi, opera per promuovere l'autonomia, la capacità di scegliere e di assumere responsabilità individuali e familiari e per sostenere l'uso delle risorse proprie e di quelle messe a disposizione dai vari servizi presenti sul territorio.

Modalità di accesso

Agli interventi di Servizio Sociale Professionale si accede attraverso il Segretariato Sociale, attivo nel Comune di Induno Olona, o in seguito a segnalazione.

Costo del servizio

Il servizio è gratuito e rappresenta uno dei livelli essenziali sanciti dall'art. 22 della Legge n° 328 del 18 ottobre 2000 "Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali", che congiuntamente promuove la realizzazione di servizi ed interventi per il benessere dei cittadini e per il superamento di situazioni di difficoltà.

Professionalità degli operatori:

Il servizio è svolto da Assistenti Sociali (iscritti ad apposito albo professionale). - Formazione permanente: ai professionisti di Servizio Sociale è assicurata idonea formazione annuale su tematiche attinenti l'area professionale di impiego secondo le previsioni sancite in merito alla Formazione Continua degli Assistenti Sociali. - Ogni Assistente Sociale è tenuto ad operare in base al Codice Deontologico dell'Ordine Professionale.

SEGRETIARIATO SOCIALE

Descrizione del Servizio (cos'è)

Il Segretariato Sociale è la porta unitaria d'accesso al sistema dei servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari del territorio.

Il servizio persegue lo scopo di informare, orientare ed eventualmente prendere in carico i cittadini che vi si rivolgono in merito a:

1. servizi e prestazioni erogate dal Comune o da altri enti e relative modalità di accesso,
2. rete dei servizi e delle unità di offerta pubblica, privata e del Terzo settore presente sul territorio
3. indicazioni in merito a pratiche burocratiche o iter amministrativi finalizzati all'ottenimento di un beneficio o servizio
4. misure a sostegno del reddito e delle responsabilità familiari di (esempi-non esaustivi:- assegni di maternità, assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, dote scuole, bonus luce e gas, bandi ERP, ecc..)

Modalità di accesso

Ad esso si possono rivolgere tutti i cittadini per avere informazioni e orientamento sui servizi.

Costo del Servizio

Il servizio è gratuito e rappresenta uno dei livelli essenziali sanciti dall'art. 22 della Legge n° 328 del 18 ottobre 2000 "Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali", che congiuntamente promuove la realizzazione di servizi ed interventi per il benessere dei cittadini e per il superamento di situazioni di difficoltà.

Professionalità degli operatori:

Il servizio è svolto da Assistenti Sociali (iscritti ad apposito albo professionale). Formazione permanente: ai professionisti di Servizio Sociale è assicurata idonea formazione annuale su tematiche attinenti l'area professionale di impiego secondo le previsioni sancite in merito alla Formazione Continua degli Assistenti Sociali. - Ogni Assistente Sociale è tenuto ad operare in base al Codice Deontologico dell'Ordine Professionale.

SEZIONE B – INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere i cittadini che versino in condizioni di grave disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione. Tale sostegno è da considerarsi temporaneo e finalizzato al superamento di difficoltà oggetto di un progetto sociale condiviso.

CONTRIBUTO ECONOMICO

Descrizione del Servizio (cos'è)

Il sostegno economico può sostanziarsi in una erogazione di denaro o in una esenzione totale o parziale dal pagamento di taluni servizi, in ossequio a quanto disposto dal progetto sociale personalizzato.

Modalità di accesso

Il servizio può essere richiesto dai cittadini del Comune di Induno Olona sulla base del valore ISEE del richiedente e degli elementi di fragilità economica e sociale dei beneficiari, così come emersi dalla valutazione sociale, corredata da idonea documentazione.

Tali interventi sono realizzati nei limiti delle risorse disponibili assegnate annualmente al servizio, sulla base delle disposizioni di Giunta.

SEZIONE C – INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' E PERSONE ANZIANE

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI / DISABILI

Descrizione del servizio (cos'è)

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un insieme di prestazioni svolte presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizione di bisogno; garantisce al cittadino un livello minimo di assistenza attraverso l'erogazione di prestazioni socio – assistenziali.

Il Servizio si propone di mantenere l'utente nel proprio domicilio e nel contesto familiare e sociale di appartenenza.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare fornisce di norma le seguenti prestazioni:

1. Cura e igiene personale, alimentazione, bagno, mobilitazione;
2. Aiuto domestico per casi particolari valutati dal servizio sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
3. Accompagnamento/socializzazione per inclusione sociale (disbrigo commissioni varie, partecipazione ad attività associative);
4. Supporto e sostegno alla famiglia;
5. Supporto e insegnamento di tecniche (proprie della figura professionale dell'A.S.A) ai familiari o a "badanti" che assistono personalmente l'anziano/disabile al suo domicilio.

Le prestazioni vengono erogate in fascia oraria giornaliera, a seconda delle esigenze degli utenti beneficiari e previa valutazione del Servizio Sociale Comunale, dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 17.00.

L'entità dell'intervento settimanale sarà definito dall'Assistente Sociale all'interno sia del progetto individuale, sia dei servizi in quel momento attivi sul territorio comunale, sia sulla base della situazione sanitario-familiare e socio-economica esistente al domicilio dell'utente al momento della richiesta.

Professionalità degli operatori

Il servizio viene svolto da personale qualificato ed esperto che riveste un ruolo attivo all'interno del progetto personalizzato e predisposto a favore dell'anziano o del disabile: il personale collabora attivamente nel monitorare, proporre, attivare e modificare eventuali interventi, mantenendo costantemente i rapporti con l'assistente sociale, con i familiari dell'assistito, nonché con altri operatori e figure professionali di servizi socio- sanitari territoriali, che intervengono contemporaneamente a domicilio dell'utente. Le assistenti domiciliari sono quindi parte integrante e fondamentale di un progetto che può e deve garantire il benessere del soggetto, mantenendo la permanenza al proprio domicilio.

Modalità di accesso

Agli interventi di Servizio Sociale Professionale si accede attraverso il Segretariato Sociale, presentando specifica documentazione sanitaria che attesti l'invalidità/disabilità al 100% e/o con indennità di accompagnamento.

Costo del servizio

Al servizio è applicata una compartecipazione sulla base di quanto disposto dal presente regolamento all'Art. 23.

E' possibile autorizzare, in situazione di urgenza e di gravissima condizione di fragilità socio-sanitaria-culturale attestata dai servizi sociali, l'attivazione del servizio anche in assenza di ISEE e per un periodo di tempo determinato. L'Ufficio Servizi Sociali si riserva di attivare tutte le soluzioni giuridiche possibili al fine di predisporre la documentazione necessaria per l'elaborazione dell'ISEE.

SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO

Descrizione del servizio (cos'è)

Il servizio pasti al domicilio consiste nella preparazione e distribuzione di un pasto giornaliero erogato presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizione di bisogno, sia a breve che a lungo termine.

Il Servizio si propone di mantenere la persona al proprio domicilio e nel contesto familiare, sollevando- nel contempo- il familiare lavoratore o impossibilitato ad occuparsi della preparazione del pasto di mezzogiorno. Il servizio viene erogato a tutti indistintamente dal lunedì al sabato, escluse le domeniche e le festività.

Il servizio è organizzato e svolto da A.S.Far.M sita in via Maciachini 9 a Induno Olona il cui personale distribuisce e consegna i pasti a domicilio.

Il servizio sociale comunale raccoglie le richieste dei cittadini e mantiene i contatti con A.S.Far.M per garantire la funzionalità e la buona gestione del servizio svolto sul territorio.

Costo del servizio

Il costo del servizio è stabilito annualmente dall'Ente gestore.

Il pagamento deve essere effettuato direttamente ad A.S.Far.M.

La tariffa potrà essere agevolata oppure eccezionalmente gratuita con richiesta al servizio sociale comunale che verifica la difficoltà economica del richiedente e ne valuta la necessità di esenzione, secondo quanto disposto dall'Art. 23 del presente regolamento.

INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI

Descrizione del servizio (cos'è)

Il ricovero di persone anziane in strutture residenziali è attuato quando non è più possibile la permanenza delle stesse nel proprio ambiente di vita, previa valutazione di percorsi alternativi domiciliari e territoriali da parte del Servizio Sociale Comunale e rientra nell'ambito dei servizi sostitutivi della famiglia.

Il progetto viene concordato, per quanto possibile, con il beneficiario, con i familiari di riferimento o con eventuali persone incaricate della tutela giuridica della stessa.

L'intervento si concretizza attraverso l'inserimento di persone, con carattere stabile o temporaneo, in apposite strutture residenziali che devono garantirne l'aiuto e il sostegno, la socializzazione, le prestazioni di base socio-sanitarie, il livello di autonomia in riferimento all'età ed alle caratteristiche personali, il mantenimento e la valorizzazione dei rapporti sociali, personali e familiari, il recupero delle capacità fisiche e cognitive e quanto altro necessario.

Le strutture presso cui avvengono gli inserimenti sono individuate, di norma, tramite appositi accordi o convenzioni.

Il Comune, attraverso il proprio Servizio Sociale, garantirà la predisposizione di un progetto individualizzato a sostegno della persona.

La scelta della struttura residenziale per la quale viene richiesta la compartecipazione economica da parte del Comune, deve essere concordata, quando possibile, con l'Amministrazione Comunale.

L'inserimento in strutture non definito con l'Ente Comunale o per il quale non sia stata data preventiva informazione come da normativa vigente, non determina automaticamente oneri di spesa per quest'ultimo. Eventuali oneri decorrono a partire dalla presa in carico del soggetto ricoverato e dalla data dell'eventuale approvazione del progetto da parte del Servizio Sociale comunale.

Qualora si presentasse la situazione di una persona anziana già in struttura, per la quale la

famiglia richiedesse una compartecipazione economica, il Servizio Sociale del Comune di residenza della persona valuterà, prima dell'intervento economico, la possibilità di ricollocare la persona stessa presso altra struttura in funzione dell'idoneità e sostenibilità dell'inserimento stesso, e procederà, se del caso, alla determinazione della relativa compartecipazione.

Costo del servizio

Nei casi di inserimento presso strutture assistenziali di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti in stato di bisogno, il Comune può intervenire nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio comunale e rispettando gli equilibri di bilancio.

Il contributo comunale è attivabile attraverso una dettagliata relazione dell'Assistente Sociale, la quale dovrà almeno indicare:

- a) l'indicazione secondo la quale il ricovero in istituto costituisce la risposta più adeguata ai bisogni del soggetto e non esistono possibilità di attivare adeguati interventi di sostegno che consentano al destinatario la permanenza nel suo contesto di vita;
- b) la valutazione della posizione reddituale della persona ricoverata (patrimonio mobiliare e immobiliare), assicurando comunque alla stessa la disponibilità di una somma mensile per spese individuali e personali;
- c) la percentuale di compartecipazione dei soggetti obbligati al mantenimento;
- d) la quota del costo, non coperta dal reddito individuale dell'utente e dal concorso degli obbligati agli alimenti, da considerarsi quale integrazione della retta a carico del Comune.

Alla persona ricoverata sarà comunque garantito il mantenimento a risparmio di una somma massima di €. 3.000,00.= per le spese funerarie.

Il Comune si riserva di esercitare ogni possibile forma di rivalsa anche sui beni che pervenissero alla persona ricoverata durante e dopo il ricovero fino alla concorrenza delle somme dovute.

Eventuali proposte di deroga al concorso nel pagamento della retta, derivanti dalla valutazione complessiva della richiesta d'intervento, devono essere opportunamente motivate nella relazione formulata dall'Assistente Sociale.

La Giunta Comunale approva l'ISEE minimo di accesso relativo al presente intervento.

INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DISABILI

Descrizione del servizio (cos'è)

Il ricovero di persone disabili in strutture residenziali è disposto quando non è più possibile la permanenza delle stesse nel proprio ambiente di vita, previa valutazione di percorsi alternativi domiciliari e territoriali da parte del Servizio Sociale Comunale in collaborazione con i servizi specialistici territoriali, la famiglia, quando presente, e potrebbe rientrare nell'ambito dei servizi sostitutivi della famiglia.

L'intervento si concretizza attraverso l'inserimento di persone, con carattere stabile o temporaneo, in apposite strutture residenziali che devono garantirne l'aiuto e il sostegno, la socializzazione, le prestazioni di base socio-sanitarie, il processo educativo ed evolutivo, il livello di autonomia in riferimento all'età ed alle caratteristiche personali, il mantenimento e la valorizzazione dei rapporti sociali, personali e familiari, il recupero delle capacità fisiche e cognitive e quanto altro necessario.

Le Strutture presso le quali avvengono gli inserimenti sono individuate, di norma, tramite appositi accordi o convenzioni.

Per le persone che fruiscono di servizi residenziali è necessaria la predisposizione del progetto assistenziale individuale ex art. 14 della legge 328/2000 (PAI).

Il Progetto di Assistenza Individuale rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita. Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità e, nello specifico:

- la situazione sanitaria personale;
- la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
- la situazione relazionale/affettiva/familiare;
- la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
- gli interessi ed aspirazioni personali;
- i servizi territoriali già utilizzati;
- i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.

Nell'ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, saranno considerate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

L'inserimento in strutture che non sia stato preventivamente definito con l'Ente Comunale non determina oneri di spesa per quest'ultimo. Eventuali oneri decorrono dalla data dell'approvazione del PAI da parte del Servizio Sociale comunale.

Costo del servizio

Per quota di compartecipazione a carico del Comune si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota sociale giornaliera e si configura come una prestazione sociale agevolata, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti.

La scelta della struttura residenziale per la quale viene richiesta la compartecipazione economica da parte del Comune, deve essere concordata con l'Amministrazione Comunale.

La retta sulla quale calcolare il contributo per l'inserimento in strutture liberamente scelte dall'assistito o dai suoi familiari al di fuori di quelle accreditate o convenzionate, corrisponde alla tariffa applicata dalle suddette strutture, che non deve essere superiore al valore medio della quota sociale delle analoghe strutture del territorio di riferimento.

Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della Quota Sociale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che:

1. hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
2. non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.

Nei casi di inserimento presso strutture assistenziali di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti in stato di bisogno il Comune può intervenire nei limiti delle risorse

disponibili nel bilancio comunale e rispettando gli equilibri di bilancio.

Il contributo comunale è attivabile attraverso una dettagliata relazione dell'Assistente Sociale, la quale dovrà almeno indicare:

- a) l'indicazione secondo la quale il ricovero in istituto costituisce la risposta più adeguata ai bisogni del soggetto e non esistono possibilità di attivare adeguati interventi di sostegno che consentano al destinatario la permanenza nel suo contesto di vita;
- b) la valutazione della posizione reddituale della persona ricoverata (patrimonio mobiliare e immobiliare), assicurando comunque alla stessa la disponibilità di una somma mensile per spese individuali e personali;
- c) la percentuale di compartecipazione dei soggetti obbligati al mantenimento - art. 433 del Codice Civile ;
- d) la quota del costo, non coperta dal reddito individuale dell'utente e dal concorso degli obbligati agli alimenti, da considerarsi quale integrazione della retta a carico del Comune.

In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta. In presenza di beni immobili, non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.

L'intervento economico comunale viene revocato in caso di dimissione dalla struttura o decesso dell'interessato. L'interessato, chi ne cura gli interessi o i familiari che hanno presentato la richiesta, si impegnano a comunicare al Comune entro 3 giorni suddette evenienze.

Si impegnano inoltre a segnalare assenze certificate di ricovero ospedaliero dalla RSA/RSD comportanti una riduzione della retta mensile a carico del soggetto. In tal caso il contributo comunale, a congruaggio, verrà diminuito proporzionalmente

La Giunta Comunale approva:

- Un tetto massimo di ISEE oltre il quale non è prevista contribuzione.

INSERIMENTO IN STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI DISABILI

Descrizione del servizio (cos'è)

Per servizio semi-residenziale si intende un servizio territoriale erogato a ciclo diurno (tempo pieno, part-time o modulare), rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale e/o professionale. E' caratterizzato dall'offerta di percorsi socio-educativi e/o socio-formativi e/o riabilitativi individualizzati e condivisi con la famiglia tendenti al raggiungimento dell'autonomia parziale o totale.

Nell'ambito di progettazioni personalizzate è previsto l'inserimento di persone disabili in strutture a ciclo diurno tramite convenzionamento con le stesse. L'inserimento in strutture diurne avviene previa predisposizione di progetto da parte del Servizio Sociale Comunale in accordo con i servizi specialistici sanitari e socio-sanitari territoriali pubblici o privati convenzionati che hanno in carico la persona; la tipologia di servizio idoneo e la struttura verranno individuate in accordo con il soggetto interessato o chi ne fa le veci (ADS, tutore,

familiare di riferimento), e deve essere data priorità di inserimento presso le strutture gestite direttamente a livello distrettuale e/o convenzionate con il Comune. Strutture diverse potranno essere prese in considerazione solo in caso di carenza di posti o qualora non ritenute adeguate dai servizi per la tipologia di prestazioni garantite.

I Comuni privilegiano l'utilizzo dei Servizi convenzionati o dati in gestione dai Comuni o dall'Ufficio di Piano ad Enti del privato sociale territoriale.

Calcolo della tariffa

Nell'ambito di questo specifico servizio, ai fini della quantificazione di "tariffa massima" da applicare ai sensi del presente regolamento, vengono ricomprese tutte le prestazioni aggiuntive necessarie alla frequenza del soggetto presso la struttura diurna, diversificate in riferimento alla tipologia di struttura scelta, come per esempio i buoni pasto.

Ferma restando la valutazione della situazione socio-familiare di appartenenza, al servizio è applicata una compartecipazione sulla base di quanto disposto dal presente regolamento all'Art. 23.

La retta sulla quale calcolare il contributo per l'inserimento in strutture liberamente scelte dall'assistito o dai suoi familiari al di fuori di quelle accreditate o convenzionate, corrisponde alla tariffa applicata dalle suddette strutture.

Nel caso del Centro Diurno Disabili gestito dalla Comunità Montana del Piambello – ufficio di piano la tariffa viene approvata annualmente dall'Assemblea dei Sindaci del distretto di Arcisate.

La Giunta Comunale approva:

- La soglia massima oltre la quale non è prevista alcuna agevolazione.
- La soglia minima al di sotto della quale il servizio è erogato gratuitamente.

SERVIZIO TRASPORTO DISABILI

Il servizio trasporto per disabili, attualmente organizzato dall'Ente per gli utenti non abili indistintamente dall'età, è a disposizione delle famiglie impossibilitate a gestirlo in modo autonomo.

Il servizio è erogato da:

- ufficio di piano di Arcisate: prevede il trasporto di persone disabili dal proprio domicilio, situato nel distretto di Arcisate (Va), al centro di riabilitazione di Cocquio Trevisago e ad altri Centri disabili che si trovano lungo il percorso da Arcisate a Cocquio Trevisago e viceversa, dal lunedì al venerdì non festivi;
- direttamente dall'Ente con proprio personale e mezzo dedicato;
- Associazioni di volontariato con mezzi propri;
- Cooperative specializzate nel trasporto e assistenza di utenti con grave disabilità.

Modalità di accesso

Al fine di poter usufruire di tale servizio, l'utente si rivolge al servizio sociale comunale presentando domanda unitamente a documentazione comprovante sia la disabilità che la frequenza ad un centro; contestualmente, deve dichiarare l'impossibilità ad organizzare in modo autonomo il trasferimento dal proprio domicilio al centro/scuola.

Costo del servizio

- Il Servizio è erogato a titolo gratuito dall'ufficio di piano di Arcisate
- In tutti gli altri casi, è valutata una eventuale compartecipazione sulla base di quanto disposto dal presente regolamento all'art. 23.

La Giunta Comunale approva:

- Un tetto massimo di ISEE oltre il quale non è prevista contribuzione.
- Il valore medio della quota sociale delle strutture presenti sul territorio.

SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM E DI SUPPORTO

ALLA COMUNICAZIONE DEI DISABILI NELLA SCUOLA

Descrizione del servizio

Il servizio di *assistenza ad personam* si colloca nella rete dei servizi socio-assistenziali con la finalità di promuovere e garantire l'integrazione del minore portatore di handicap nella scuola primaria e secondaria di primo grado, attraverso un intervento di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ai sensi della Legge 104/92.

Il monte ore da destinarsi a questo tipo di servizio è stabilito previa valutazione tra il Comune, la Scuola e i soggetti coinvolti nel progetto individualizzato a favore del minore disabile e comunque, in base alle risorse economiche disponibili.

L'obiettivo del servizio è quello di attivare strategie per aiutare il minore ad acquisire le diverse abilità richieste, mediare tra l'alunno ed il contesto scolastico al fine di favorirne la socializzazione e l'integrazione.

La finalità primaria del servizio diventa quindi quella di garantire al minore disabile tutte le condizioni facilitanti per un percorso di integrazione e di mantenimento delle capacità pregresse e conseguimento di nuove abilità che si inscrivono nell'area dell'autonomia personale e dell'autonomia sociale.

In relazione alle esigenze personali e al progetto individuato, il servizio può essere erogato da personale educativo e/o da personale socio-assistenziale (ad esempio ASA, OSS).

Costo del servizio

Servizio erogato a titolo gratuito

SEZIONE D – INTERVENTI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE

SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILARE MINORI

Descrizione del Servizio (cos'è)

L'Assistenza Domiciliare Minori sostiene la famiglia in situazioni di difficoltà, attraverso una relazione educativa con i bambini e le bambine ed un supporto costante alla genitorialità.

Ogni intervento di ADM è finalizzato al perseguimento di obiettivi chiariti nel progetto sociale, secondo modalità e tempistiche concordate.

Modalità di accesso

Il servizio è richiesto dall'Assistente Sociale sulla base del progetto sociale a favore dei minori cui si rivolge.

Costo del servizio

Al servizio è applicata una compartecipazione sulla base di quanto disposto dal presente regolamento all'Art. 23.

INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

Descrizione del Servizio (cos'è)

Il Comune garantisce una rete di servizi ed interventi di accoglienza al di fuori della famiglia per minori che si trovano in difficoltà o a rischio all'interno del proprio nucleo familiare.

Le strutture di accoglienza sono strutture abitative a modello familiare che garantiscono un'apertura costante tutto l'anno e con un numero limitato di posti, al fine del miglior rapporto affettivo ed educativo.

Alcune strutture accolgono insieme mamma e bambino o si rendono disponibili ad interventi di emergenza (Pronto Intervento).

L'accoglienza dei minori può essere di tipo semi-residenziale (diurno) o residenziale.

L'accoglienza diurna si realizza a sostegno di criticità familiari, per rispondere al bisogno di attenzione ed educazione in situazioni di carenza e difficoltà limitate, oppure per un passaggio graduale dall'accoglienza residenziale al rientro in famiglia.

L'accoglienza residenziale si realizza a fronte di gravi difficoltà del nucleo familiare o di rischio per il minore, che non ne consentano la permanenza in famiglia, ed è sempre disposta dall'Autorità Giudiziaria competente.

In caso di gravissimo rischio o emergenza indifferibile, il Sindaco può disporre provvisoriamente questi interventi per l'immediata protezione del minore coinvolto.

Tali interventi si attuano sulla base di un progetto individualizzato e di supporto al nucleo familiare.

Modalità di accesso

il servizio è richiesto dall'Assistente Sociale sulla base del progetto sociale a favore di minori residenti nel comune di Induno Olona, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo alla crescita e allo sviluppo psico-fisico, o in esecuzione di un Decreto del Tribunale.

Costo del servizio

Al servizio è applicata una compartecipazione sulla base di quanto disposto dal presente regolamento all'Art. 23.

AFFIDO FAMILIARE

Descrizione del Servizio (cos'è)

L'affido familiare, disciplinato dalla L 184/83, è una misura che si rivolge a sostegno dei minori residenti nel Comune che necessitano di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare.

Modalità di accesso

L'accesso all'affido familiare avviene con il supporto e l'accompagnamento del servizio sociale professionale al minore, alla sua famiglia ed alla famiglia affidataria.

Il Comune, sussistendone le condizioni, riconosce alla famiglia affidataria un contributo economico mensile forfettario in caso di:

- a) affidamento consensuale e giudiziale a parenti;
- b) affidamento consensuale e giudiziale etero familiare, con importo differenziato in caso di affidamento a tempo pieno e a tempo parziale;
- c) affidamento familiare giudiziale etero familiare per casi di minori stranieri non accompagnati.

Per le famiglie affidatarie è prevista l'erogazione di un contributo economico mensile stabilito come da Art. 24 del presente regolamento.

Il contributo riconosce il diritto del minore ad una famiglia e pertanto non è legato alla valutazione della situazione economica della famiglia affidataria.

Verrà invece valutata su base ISEE un'eventuale compartecipazione da parte della famiglia di origine del minore, secondo quanto disposto dal presente regolamento all' Art. 23.

SPAZIO NEUTRO ED INCONTRI PROTETTI

Descrizione del servizio

Gli incontri protetti tra genitori e figli avvengono alla presenza di educatori professionali che perseguono la finalità di facilitare, vigilare e controllare gli scambi tra adulti e bambini, non solo per valutare se il genitore risulti adeguato e per proteggere il bambino da un genitore eventualmente aggressivo, ma anche per agevolare la relazione tra il bambino e i suoi genitori. Il termine incontri protetti designa interventi differenti, tra cui: incontri facilitati in spazi neutri, incontri in parziale protezione e autonomia, incontri in spazi facilitati tra gruppi di genitori con i loro figli. La finalità è comunque quella di presidiare e aiutare i legami tra genitori e figli, lavorando con la famiglia intesa nella sua complessità. In tal senso gli IP risultano essere interventi specialistici da collocare in un più ampio progetto a favore del minore e della sua famiglia.

Lo Spazio Neutro è un luogo «**...dove esercitare il diritto di visita, o meglio il diritto alla relazione (...) un ambito terzo esterno alle vicende conflittuali...**» (Dallanegra-Marranca, 2001). La finalità perseguita dunque è quella della tutela del minore nel suo diritto di visita con i propri genitori, o con adulti affettivamente significativi, anche quando esiste un conflitto fra di essi, e nel contempo verifica se ci sono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali e facilita e sostiene la relazione tra minori e figure adulte significative. La finalità principale è quindi rendere possibile e sostenere il mantenimento della relazione tra il bambino e i suoi genitori a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido e altre vicende di grave e profonda crisi familiare.

Modalità di accesso

L'accesso allo spazio neutro avviene su richiesta dei servizi della rete per i minori e la famiglia e dell'Autorità Giudiziaria.

Costo del servizio

Al servizio è applicata una compartecipazione sulla base di quanto disposto dal presente regolamento all'Art. 23.

Professionalità degli operatori

Il servizio è svolto da personale altamente qualificato e formato, in possesso del titolo di educatore o psicologo.

ASILO NIDO

Descrizione del Servizio (cos'è)

L'Asilo Nido è un servizio educativo per bambini e bambine di età compresa fra i tre mesi ed i tre anni. Cos'è L'Asilo Nido offre un supporto alle famiglie nell'educazione dei piccolissimi. Il Nido è un luogo dove ogni bambino/a trova occasioni di gioco, di curiosità e di scoperta, di socializzazione tra coetanei, di esplorazione dell'ambiente circostante in un clima affettivamente sereno e nel rispetto dei propri ritmi evolutivi. Il bambino al Nido vive la sua giornata alternando momenti di routine (il pranzo, il sonno, il cambio) a momenti di gioco individuale e di gruppo con l'attenzione e la cura delle educatrici, in ambiente e spazi opportunamente strutturati ed arredati. La struttura, gli spazi, gli arredi, gli oggetti e i materiali sono pensati in modo da favorire una piacevole permanenza del bambino al Nido rispondendo al bisogno di cura e di sicurezza, di protezione e di autonomia, di movimento, di gioco collettivo e di momenti di intimità. Il Nido accoglie i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, con priorità per le famiglie residenti a Induno Olona in cui entrambi i genitori lavorano.

- Per la disciplina di questo servizio si rimanda al regolamento asilo nido attualmente in vigore.

SERVIZI INTEGRATIVI

Descrizione del Servizio (cos'è)

Il servizio è orientato alla risposta delle esigenze delle famiglie e dei bambini in orari differenti dal tempo-scuola e comprende:

- **PRE SCUOLA:**

dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 all'inizio delle lezioni.

- **ATTIVITÀ INTEGRATIVE POMERIDIANE:**

dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Comprende esecuzione dei compiti e attività ricreative.

- **MENSA LUNGA:**

dal lunedì al venerdì dalle ore 13,00 alle ore 14,30.

- **POST-SCUOLA:**

solo nei giorni di rientro obbligatorio per i bambini che hanno necessità di fermarsi a scuola fino alle ore 18.00.

Modalità di accesso

L'accesso al servizio è subordinato ad iscrizione da presentare in comune su apposita modulistica entro le scadenze comunicate annualmente ed allegando attestazione di pagamento relativa alla quota di iscrizione al servizio prescelto.

Costo del servizio

Il servizio prevede il versamento di quote trimestrali determinate annualmente.

Allegato A

SCHEDA SEGRETIATO

Comune di _____ Numero segretariato/anno: _____

Data di compilazione: ____/____/____ **Operatore:** _____

Dati richiedente/ segnalante (compilare solo se non coincide con il destinatario)Primo contatto ☐ Contatto successivo ☐

Cognome	Nome
---------	------

Comune di residenza

Indirizzo

Recapito telefonico (tel/cell)

Dati del Destinatario

Cognome _____ Nome _____

Luogo di nascita	Data di nascita	/	/
------------------	-----------------	---	---

Codice fiscale Sesso F ☐ M ☐

Comune di residenza

Indirizzo	n.
-----------	----

Comune di domicilio (indicare solo se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____ n. _____

Recapito telefonico (tel/cell)

Cittadinanza ☐ Italiana ☐ comunitaria (specificare nazione _____)

☐ Apolide ☐ extracomunitario (specificare nazione _____)

Medico di base

Accesso spontaneo ☐ Indirizzato da ☐ Servizi Sociali Comunali

☐ ASL (specificare _____)

☐ Terzo Settore (specificare _____)

☐ Scuola☐ Altro (specificare _____)

Tipologia richiesta ☐ Informazioni generali

☐ Informazioni specifiche su un servizio

☐ Richiesta modulistica per accesso servizi sociali

☐ Compilazione modulistica per accesso servizi sociali

☐ Ascolto/Orientamento ai servizi

☐ Accompagnamento ai servizi

☐ Altro (specificare _____)

NOTE _____

In carico a ☐ Sert (Riferimento _____)

☐ CPS (Riferimento _____)

☐ Consultorio (Riferimento _____)

☐ Fragilità (Riferimento _____)

☐ NPI (Riferimento _____)

☐ Altro (Specificare _____)

Ha usufruito e/o usufruisce di altri interventi/servizi comunali Si ☐ No ☐

Specificare quali

Composizione del nucleo familiare dell'utente (segnare se già in carico ai servizi sociali)

N° componenti nucleo familiare _____

Matrimonio ☐ Convivenza ☐ Vive solo ☐ Figli: conviventi ☐ non conviventi ☐

Nome e Cognome	Età	Condizione professionale/ scolare/occupazionale	In carico/riferimento

Situazione abitativa e lavorativa

Bisogni emersi

Richiesta servizio

Area di intervento	Servizio richiesto
<i>Minori</i>	
<i>Anziani</i>	
<i>Disabili</i>	
<i>Adulto</i>	
<i>Contrasto alla povertà</i>	
<i>Immigrazione</i>	
<i>Dipendenze</i>	
<i>Interventi contro l'abuso ex L. 388/00</i>	

Esito ☐ Invio _____

☐ Presa in carico _____

☐ Intervento di orientamento _____

☐ Informazioni/modulistica _____

☐ Altro _____

Note

In allegato:

- Copia Stato di famiglia; Si ☐ No ☐
- Isee; Si ☐ No ☐
- Invalidità civile; Si ☐ No ☐
- Trattamento dati; Si ☐ No ☐
- Altro (specificare _____).

Firma operatore _____

Allegato B

PATTO DI COLLABORAZIONE

PATTO CON SIG./SIGG.RI _____ DATA _____

IMPEGNI ASSUNTI/ PROGETTO

Obiettivi	Utente/famiglia	Servizio Sociale	Altro/i servizio/i

TEMPI E MODALITÀ DI VERIFICA:

Tempi:	Modalità:

Il mancato rispetto degli impegni assunti o il verificarsi di cambiamenti che mutano la condizione che ha determinato la realizzazione del progetto costituiscono motivo per la revisione o la interruzione dell'intervento.

Allegare laddove presente copia del voucher o del contratto (ad es. Per SAD o ADH o sostegno alla natalità)

Firma Utente _____

Firma A.S. _____

CONSENSO INFORMATO

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003

Il Comune di Induno Olona tratta i **dati personali e/o sensibili degli utenti** di Servizio Sociale Professionale con finalità di prevenzione, diagnosi sociale, progettazione individualizzata e trattamento/sostegno, su richiesta personale o per tutela del benessere personale e sociale di soggetti fragili su indicazione anche dell'Autorità Giudiziaria, **ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003. I dati personali e/o sensibili raccolti vengono trattati**, per le predette finalità, con l'ausilio di mezzi informatici e cartacei e **sono accessibili esclusivamente all'Assistente Sociale e al personale appositamente incaricato al trattamento secondo modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il consenso al trattamento dei dati personali e/o sensibili è obbligatorio ai fini dell'erogazione delle prestazioni** e un eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di accedere alle medesime, fatta eccezione per i trattamenti urgenti e per quelli disposti dall'Autorità Pubblica.

In base all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003 è diritto del cittadino richiedere formalmente al Comune di Induno Olona.:

- **di avere comunicazione dei dati trattati che La riguardano;**
- **di conoscerne l'origine, la logica, le finalità e le modalità su cui si basa il trattamento;**
- **di ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;**
- **di ottenerne l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione;**

Per l'esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al **Comune**, che provvederà ad inoltrare la richiesta al Responsabile del trattamento competente.

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ il _____ residente a _____

PREMESSO

Di essere stato/a informato/a sull'utilizzo dei propri dati **PRESTA IL CONSENSO**

SI ☐ NO ☐

In caso affermativo, affinché il Servizio Sociale utilizzi tali dati nella seguente modalità:

Acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili e ne autorizzo la consultazione, nel rispetto della riservatezza e del segreto professionale, per le finalità e secondo le modalità previste dal presente Patto e nell'ambito delle attività proprie del Servizio Sociale Professionale, che mi sono state verbalmente esposte e che rispondono al **Codice Deontologico proprio della professione di Assistente Sociale.**

Acconsento sin d'ora, nell'ambito del Patto sottoscritto, a che il Servizio Sociale Professionale condivida e informi - rispetto ai dati personali e sensibili raccolti e trattati - **altri Servizi/professionisti all'esclusivo scopo di perseguire le finalità del Patto stesso.**

Acconsento sin d'ora, nell'ambito del Patto sottoscritto, a che il Servizio Sociale Professionale contatti i parenti obbligati secondo le previsioni del Codice Civile.

LUOGO e DATA FIRMA DELL'ASSISTITO

L'esercente la potestà genitoriale o il tutore

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di _____

estremi del documento di identità in corso di validità _____

presta il consenso all'uso dei dati in nome e per conto di _____

Firma _____

Il soggetto che rappresenta l'assistito in caso di incapacità naturale

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di _____

estremi del documento di identità in corso di validità _____

presta il consenso all'uso dei dati in nome e per conto di _____

Firma _____